

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 717-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del tesoro

e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente accordo rientra nell'ambito delle forme di collaborazione e cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti previste dalla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988 e mirate a combattere l'azione di organizzazioni criminali aventi un raggio di attività internazionale.

Esso tende, in particolare, a garantire un costante interscambio di informazioni e notizie tra i due Paesi, sì da consentire la massima conoscenza dello stato della criminalità nei rispettivi territori nazionali e delle possibili interrelazioni esistenti tra gruppi malavitosi e terroristici dei due Paesi.

Questa disponibilità spesso manca, oppure è inadeguata alle effettive esistenze, sia per una certa gelosia degli apparati investigativi, sia per il timore che si verifichino fughe di notizie.

Proprio questa difficoltà ha indotto la Conferenza mondiale sulla criminalità organizzata di Napoli del novembre scorso a programmare la creazione di una Banca dati internazionale a cui tutti gli Stati pos-

sano addurre le proprie informazioni su attori ed attività della criminalità mondiale, e da cui tutti gli Stati possano prelevare queste informazioni. In attesa della creazione di questo sistema, emerge l'importanza di accordi, come quello di cui trattiamo, che regolamentino compiutamente le diverse forme con le quali può essere attuato un efficace scambio di informazioni. A questo fine l'accordo italo-argentino prevede che le delegazioni dei due Paesi si riuniscano almeno una volta l'anno con l'obiettivo di programmare le attività oggetto dell'accordo, di studiare eventuali nuove iniziative congiunte, di formulare suggerimenti per una migliore realizzazione degli obiettivi dell'accordo stesso. Inoltre l'intesa assume un significato tutto particolare, se vista sotto la luce dei tradizionali rapporti di amicizia ed affinità esistenti tra Italia ed Argentina.

In conclusione, si raccomanda all'Assemblea la rapida approvazione del presente disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

21 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la decorrenza e l'onere vengano fatti slittare al 1995.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.